



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 351

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 6 maggio 2020

## I N D I C E

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)* . . . . . Pag. 5

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

*Plenaria* . . . . . » 6

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . Pag. 10

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 14

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 30

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)* . . . . . » 39

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 40

*Plenaria (pomeridiana) (\*)*

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Plenaria* . . . . . » 41

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 94)* . . . . . » 44

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127)* . . . . . » 45

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . » 46

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 351° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 maggio 2020.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

**Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)* . . . . . Pag. 51**Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)* . . . . . Pag. 52*Plenaria* . . . . . » 52

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)* . . . . . » 62*Plenaria* . . . . . » 62

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

*Plenaria* . . . . . » 66*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 67

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

*Plenaria* . . . . . » 68*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 69



**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE**

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)**

**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Mercoledì 6 maggio 2020

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 2**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Mercoledì 6 maggio 2020

**Plenaria**

**13<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (n. 143)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BAGNAI, d'intesa con i relatori, rinvia il seguito dell'esame.

Le Commissioni riunite prendono atto.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (n. 155)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

La senatrice EVANGELISTA (M5S), relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione, presenta e illustra, anche a nome del senatore Buccarella, relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale per deliberare, tale proposta è posta ai voti e approvata.

*SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente BAGNAI, d'intesa con il senatore Ostellari, Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione, preannuncia che le Commissioni riunite potranno convocarsi mercoledì 13 maggio alle ore 14 per l'esame dell'atto del Governo n. 143.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 155**

Le Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) riunite,

esaminato per quanto di competenza lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame, in conformità alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163/2017), intende recepire nell'ordinamento le disposizioni della direttiva (UE) 2017/828, che ha modificato la direttiva 2007/36/UE (Shareholders'Rights Directive o «SHRD») in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

il processo di recepimento della direttiva è stato avviato con il decreto legislativo n. 49 del 2019, sulla base della predetta legge n. 163 del 2017, in assenza di specifici criteri di delega. Con la legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) sono stati indicati taluni principi e criteri direttivi specifici per la compiuta attuazione della direttiva SHRD2;

rilevata:

l'opportunità di precisare – con riferimento all'articolo 3 dello Schema di decreto, che reca modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (CAP) relativamente ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali – che i soggetti che debbono possedere i requisiti e i criteri di idoneità alla carica ricoperta sono esclusivamente i titolari delle funzioni fondamentali, e non tutti coloro che operano nell'ambito di tali funzioni; ciò in coerenza con le ulteriori modifiche recate dal medesimo Schema di decreto all'articolo 76 del CAP (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 1-*sexies* e di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *e*), capoverso comma 2-*bis*), nonché con le disposizioni di cui all'articolo 188, comma 3-*bis*, lettera *e*), del CAP e con le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, del Testo Unico Bancario;

osservato – con riferimento al medesimo articolo 3, comma 1, lettera *e*), dello Schema di decreto – che mediante l'introduzione del nuovo comma 2-*bis* all'articolo 76 del Codice delle Assicurazioni Private si è inteso replicare una disposizione già prevista nel Testo Unico Bancario (articolo 26, comma 6) in materia di valutazione dell'idoneità alla carica degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali;

rilevato tuttavia come, nella trasposizione della norma all'interno del Codice delle Assicurazioni Private, risulti mancante il riferimento alla necessità di individuare modalità e termini per compiere tale valutazione, nonché il richiamo alla riduzione al minimo degli oneri gravanti sui soggetti vigilati, come previsto invece dalla disciplina bancaria;

preso atto dei rilievi espressi dalla 14<sup>a</sup> Commissione nella seduta del 21 aprile 2020,

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 1, nonché al medesimo articolo 3, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 1-*quinqüies*, il riferimento a «coloro che svolgono funzioni fondamentali» con il riferimento ai «titolari delle funzioni fondamentali»;

2) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera *e*), capoverso comma 2-*bis*, inserendo dopo le parole: «L'IVASS» le seguenti parole: «, secondo modalità e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati,».

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2020

**Plenaria**

**142<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (M5S) propone di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento all'esame non essendoci ragioni di particolare urgenza, dal momento che la 7<sup>a</sup> Commissione, cui il disegno di legge in titolo è stato assegnato in sede referente, ha aggiornato i propri lavori.

Non essendovi osservazioni, il PRESIDENTE rinvia l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GARRUTI (M5S) riferisce sinteticamente sullo schema di decreto legislativo in esame.

Nell'illustrare la proposta di parere, ricorda che il testo è stato inizialmente trasmesso alle Camere il 22 luglio 2019 e assegnato con riserva alle competenti Commissioni con scadenza del termine il 12 agosto 2019 e,

per le osservazioni, il 6 agosto 2019; che la legge 6 agosto 2019, n. 84, ha prorogato di dodici mesi il termine per l'esercizio della delega, inizialmente in scadenza il 13 agosto 2019, portandolo al 13 agosto 2020; che in data 8 agosto 2019 il Governo ha trasmesso alle Camere copia dell'intesa, condizionata, resa dalla Conferenza unificata il precedente 1 agosto; che solo in data 29 aprile 2020, il Governo ha trasmesso alle Camere copia del parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 2 ottobre 2019, e del Consiglio di Stato del 23 aprile 2020, reso nell'adunanza del 26 marzo 2020; che il Consiglio di Stato, nel citato parere – che segue peraltro un parere interlocutorio del 1° ottobre 2019 – fa riferimento a un testo diverso da quello approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere; che, sulla base di quanto si evince in quella sede, sarebbero state recepite sia la condizione posta dalla Conferenza unificata (con l'inserimento di un nuovo articolo 2, che ha comportato la modifica della numerazione di tutti gli articoli seguenti), sia osservazioni del Garante.

Rileva, quindi, che, come è noto e riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, la trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Camere per l'espressione del parere è condizione per la legittimità dell'atto; inoltre, come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, le Commissioni parlamentari sono gli ultimi organi ad esaminare uno schema di atto del Governo poiché i rispettivi pareri non sono atti endoprocedimentali in senso tecnico ma pareri in funzione politica.

Sottolinea, quindi, che il testo trasmesso alle Camere e assegnato per il parere alla 8<sup>a</sup> Commissione in sede primaria e alla 1<sup>a</sup> Commissione per osservazioni non corrisponde, di fatto, al testo sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere.

Pur considerando che per l'atto in questione è trascorso un tempo inusualmente lungo dalla trasmissione allo scioglimento della riserva, anche in ragione dell'intervenuta proroga del termine della delega, ritiene in ogni caso opportuno esprimere un parere sul testo così come approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, rilevando in via generale – analogamente a quanto evidenziato in casi analoghi, per esempio in sede di esame sull'atto del Governo 132/XVIII – che, per un corretto ed efficace svolgimento dell'esame in sede consultiva occorrerebbe che gli schemi di atti del Governo fossero trasmessi alle Camere nel testo risultante dall'accoglimento dei rilievi degli altri organi consultati ovvero nello stesso testo ad essi sottoposto per il parere definitivo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) apprezza che, nella proposta di parere, il relatore abbia rilevato l'esigenza di ripristinare il corretto *iter* procedurale in sede consultiva sui provvedimenti del Governo, al fine di consentire anche alle Camere di esaminarne i testi nella formulazione definitiva.

Tuttavia, proprio a tal fine, non essendoci ragioni di particolare urgenza, sarebbe preferibile rinviare l'espressione del parere, in attesa che

il Governo trasmetta il testo così come aggiornato a seguito della condizione posta dalla Conferenza unificata e delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, sul quale si è pronunciato il Consiglio di Stato. Qualora invece venisse confermata la validità del solo testo nella versione trasmessa alle Camere bisognerebbe prendere atto che è il Consiglio di Stato ad essersi espresso su un testo privo di valore formale.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni del senatore Augussori. A causa della difformità tra il testo approvato dal Consiglio dei ministri e quello sottoposto al Consiglio di Stato, la Commissione dovrebbe pronunciarsi su un provvedimento carente del prescritto parere degli altri organi consultati, con il conseguente rischio di censure in sede giurisdizionale.

Non essendoci osservazioni in senso contrario, il PRESIDENTE accoglie la proposta del senatore Augussori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE chiede di conoscere l'orientamento dei Gruppi in merito alla proposta – da lui formulata nella seduta del 22 aprile – di richiedere l'assegnazione di un affare sui profili costituzionali dell'emergenza epidemiologica di Covid-19.

Il senatore PARRINI (*PD*) rileva che – al fine di razionalizzare i lavori – le questioni connesse al tema segnalato dal Presidente, pur essendo sicuramente interessanti e di grande rilievo, possono essere approfondite in altre sedi, in particolare nell'abito dell'esame di altri provvedimenti. Ciò vale, a suo avviso, per la questione del rapporto tra Stato e Regioni, il tema della sicurezza pubblica, le implicazioni dell'utilizzo di applicazioni per il tracciamento dei contatti con soggetti positivi al virus sulla *privacy* e le iniziative per l'emergenza sanitaria.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno indagare in modo approfondito le questioni evidenziate dal Presidente in una sede specifica, data la rilevanza degli argomenti da affrontare. Superata la fase dell'emergenza, durante la quale vi è stata – attraverso provvedimenti normativi di rango differente – una sospensione di alcuni diritti costituzionali, è quanto mai necessario ripristinare l'ordine tra le fonti del diritto e dare sistematicità agli interventi adottati, anche per evitare che misure temporanee assumano carattere definitivo.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osserva che la questione della gerarchia delle fonti del diritto potrebbe essere approfondita in sede

di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Qualora fosse assegnato in sede referente alla Commissione affari costituzionali, si potrebbe anche svolgere un ciclo di audizioni informali. In ogni caso, non ravvisa la necessità di richiedere l'assegnazione di un affare su tali materie.

Non essendoci un orientamento unanime, il PRESIDENTE, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta di chiedere l'assegnazione di uno specifico affare sui profili costituzionali dell'emergenza epidemiologica di Covid-19, che risulta respinta.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2020

**Plenaria****161<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

**(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19**

(Esame e rinvio)

Il senatore MIRABELLI (PD) e la senatrice PIARULLI (M5S), correlatori, illustrano il decreto legge n. 28 del 2020, in conversione, che reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. Nel merito il provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 proroga al 1° settembre 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, nella versione novellata con decreto n. 161/2019, convertito in legge n. 7/2020 – troverà applicazione. In particolare, al comma 1, lettera a) si prevede, con una modifica all'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo, che la riforma si applicherà non più ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, come previsto

nella disciplina vigente, ma ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020. Per tutti i procedimenti in corso continuerà dunque ad applicarsi la disciplina attuale. La lettera *b*) del comma 1 modifica a sua volta il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogando al 1° settembre 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare (articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 216 del 2017). Il comma 2 proroga l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 161 del 2019, come convertito, stabilendo che anche le sue nuove disposizioni (ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 6) si applichino ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020. In tal modo viene allineata l'efficacia della disciplina delle intercettazioni recata dalla cosiddetta «riforma Orlando» del 2017 e l'efficacia delle nuove disposizioni previste dal decreto-legge medesimo, che l'hanno in parte modificata. Il decreto-legge n. 161 non si è infatti limitato a prorogare il termine a partire dal quale la riforma delle intercettazioni telefoniche di cui al decreto legislativo n. 216 del 2017 avrebbe trovato applicazione, ma ha a sua volta apportato una serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni contenuta nel codice di procedura penale. Entra invece immediatamente in vigore la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 161 del 2019 (quindi senza alcuna proroga rispetto al termine del 30 aprile stabilito dalla legge di conversione del decreto-legge medesimo) relativa all'adozione del decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono stabiliti le modalità da seguire per il deposito in forma telematica degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni, nonché i termini a decorrere dai quali il deposito in forma telematica sarà l'unico consentito. Il decreto potrà essere adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi cosiddetti di necessità (di cui all'articolo 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario, di seguito anche o.p.) e della detenzione domiciliare cosiddetta 'in deroga', cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena (*ex* articolo 47-*ter* comma 1-*ter* o.p.). In particolare, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nella parte in cui disciplina il procedimento per l'adozione del provvedimento relativo ai permessi cosiddetti di necessità, i quali trovano il presupposto applicativo «nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente» ovvero «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità». La modifica apportata dal decreto-legge consiste nella previsione della richiesta obbligatoria, da parte dell'autorità competente a decidere sull'istanza di permesso di un parere in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto, rivolta: al Procuratore della Repubblica

presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza, nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*; anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* o.p.. La disposizione non prevede un termine entro il quale i pareri debbano essere resi, ma stabilisce che la misura non possa essere concessa dal magistrato di sorveglianza prima di 24 ore dalla richiesta. Sono tuttavia fatte salve le ipotesi in cui «ricorrono esigenze di motivata eccezionale urgenza», in relazione alle quali il giudice di sorveglianza potrà procedere anche prima dello spirare del termine delle 24 ore.

La lettera *a*) del comma 1 apporta un'ulteriore modifica all'articolo 30-*bis* o.p., integrando il contenuto del nono comma, che concerne l'informativa trimestrale – che deve essere resa al Procuratore generale presso la corte d'appello in relazione ai permessi concessi ed al relativo esito – dagli organi che li hanno rilasciati. Con l'integrazione apportata dal decreto-legge si prevede che il Procuratore generale presso la corte d'appello, una volta ricevuta l'informativa, a sua volta dia comunicazione: dei permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza; di permessi concessi a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* o.p., al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il comma 1, lettera *b*), introducendo nell'articolo 47-*ter* o.p., un nuovo comma 1-*quinqüies*, modifica la disciplina procedimentale della concessione o proroga della detenzione domiciliare cosiddetta «in deroga». Si tratta della misura – prevista dal comma 1-*ter* del suddetto articolo – in base alla quale, nei casi in cui vi sono i presupposti per disporre il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena (ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale), il tribunale di sorveglianza ha la facoltà di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare «in deroga» cioè non vincolata da limiti edittali (e concedibile anche ai detenuti in regime speciale *ex art.* 41-*bis* o.p. e per quelli che in passato hanno subito la revoca di misure alternative). In tali casi il giudice di sorveglianza, pur ricorrendo i presupposti per il differimento dell'esecuzione (con particolare riguardo alle condizioni di salute del condannato, incompatibili col regime carcerario), effettua un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto – tali da non consentire un semplice differimento dell'esecuzione – e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo. Il nuovo comma 1-*quinqüies* contempla come obbligatoria la richiesta di un parere sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e sulla pericolosità del soggetto. Tale parere deve essere richiesto dal giudice di sorveglianza: soltanto al Procuratore distrettuale, laddove si tratti di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale; anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, o.p.. La formulazione della norma sembrerebbe

imporre la richiesta di parere soltanto quando debba disporsi il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, e non anche per il mero differimento della pena (*ex* articolo 147 del codice penale): se così fosse, in casi fondati sui medesimi presupposti, il giudice rimarrebbe libero di disporre, senza alcuna previa richiesta di parere, il mero differimento della pena, mentre avrebbe l'onere di attendere il parere nel caso di detenzione domiciliare in luogo del differimento. Con riguardo ai termini di espressione dei pareri, essi devono essere resi: entro 2 giorni dalla richiesta, il parere del Procuratore distrettuale; entro 15 giorni dalla richiesta, il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

L'articolo 3 modifica l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento (degli effetti dell'epidemia e della quarantena) sul sistema giudiziario nazionale. L'articolo 83 aveva sostituito, arricchendole, le previsioni già contenute nei decreti-legge n. 9 e n. 11 del 2020, ed è stato ampiamente modificato in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2020 (entrata in vigore il 29 aprile scorso). Mentre il Parlamento convertiva in legge il decreto-legge n. 18/2020, è entrato poi in vigore il decreto-legge n. 23 del 2020, tuttora in corso di conversione alla Camera (Atto Camera n. 2461) che, senza novellare espressamente l'articolo 83, con l'articolo 36 ha prorogato fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; conseguentemente, si è posticipato al 12 maggio 2020 l'avvio della «seconda fase», nella quale sarà rimessa ai capi degli uffici giudiziari l'organizzazione dei lavori, al fine di garantire le misure di distanziamento per prevenire la diffusione del contagio. Tali termini non vengono modificati dal decreto-legge in titolo, che interviene però sul termine finale di efficacia delle misure speciali, spostandolo dal 30 giugno al 31 luglio 2020. Il decreto in conversione non interviene sui primi due commi dell'articolo 83, che rispettivamente prevedono il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile 2020.

La lettera *a*) interviene sul comma 3 dell'articolo 83, che individua una serie di controversie e procedimenti, tanto civili quanto penali, caratterizzati da urgenza, per i quali non si applica la disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini. In particolare (al numero 1) tra le controversie civili il decreto-legge aggiunge l'esclusione dal rinvio nelle cause relative alla tutela dei minori, quando vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali, e corregge la formulazione della disposizione in modo da escludere, con una norma di chiusura, il rinvio delle udienze civili quando l'autorità giudiziaria dichiara – con decreto non impugnabile – l'urgenza della trattazione per evitare un grave pregiudizio alle parti. Per quanto riguarda le udienze penali, il decreto-legge (al numero 2) interviene sulla disposizione che esclude il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione, scadrebbero i termini di custodia cautelare (*ex* articolo 304 del codice

di procedura penale). Il Governo, in proposito, precisa che i termini di custodia cautelare sono quelli di cui al comma 6 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, e dunque quelli di durata massima della custodia; aggiunge che non possono essere rinviate le udienze penali nei procedimenti in cui i termini di durata massima della custodia cautelare scadano entro l'11 novembre 2020 (ovvero sei mesi dopo la scadenza del periodo di sospensione, attualmente fissato all'11 maggio dal decreto-legge n. 23 del 2020).

La lettera *b*) – al pari della lettera *i*) – interviene sul comma 6 dell'articolo 83, che demanda ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici. Il decreto-legge prevede che tali misure organizzative – che caratterizzano la «seconda fase» della gestione dell'emergenza nell'ambito della giustizia ordinaria – debbano essere introdotte e rispettate a partire dal 12 maggio 2020, ovvero il giorno successivo alla scadenza delle disposizioni sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini (11 maggio 2020), e fino al 31 luglio 2020 (cfr. lett. *i*) della disposizione in commento).

La lettera *c*) interviene sul comma 7 dell'articolo 83, che elenca le misure organizzative che potranno essere adottate dai capi degli uffici giudiziari. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto (lett. *f*) del comma 7), il decreto-legge precisa che il giudice dovrà essere fisicamente presente nell'ufficio giudiziario; saranno gli altri partecipanti all'udienza – difensori, parti private, eventualmente PM – che potranno collegarsi da remoto con l'ufficio giudiziario. La lettera *d*) interviene sul comma 12-*bis* dell'articolo 83, che prevede lo svolgimento mediante collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti, consulenti e periti. Il decreto-legge, oltre a posticipare fino al 31 luglio 2020 la possibilità di svolgere le udienze penali da remoto (cfr. lett. *i*), inserisce un ultimo periodo al comma 12-*bis* per specificare che non possono tenersi con modalità da remoto, salvo che le parti espressamente vi consentano: le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio; le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. La disposizione è innovativa solo per quanto riguarda l'esame di parti, consulenti e periti, in quanto la partecipazione dei testimoni alle udienze da remoto era già espressamente esclusa dal campo d'applicazione del comma 12-*bis*. Diversamente da quanto previsto per le udienze civili, nelle udienze penali non sembra essere richiesta la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario: il comma 12-*bis*, infatti, specifica che solo l'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario.

La lettera *e*) modifica il comma 12-*ter* dell'articolo 83, che riguarda i procedimenti penali in Cassazione, per introdurre la possibilità, oltre che delle parti private, anche del Procuratore generale presso la Corte di cas-

sazione di chiedere la discussione orale, evitando così che la causa sia trattata in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza la sua partecipazione. Anche questa disciplina speciale potrà essere applicata fino al 31 luglio 2020 (cfr. lett. *i*). La lettera *f*) inserisce nell'articolo 83 due ulteriori commi per disciplinare, fino al 31 luglio 2020, il deposito con modalità telematiche di atti presso gli uffici del pubblico ministero. Con due disposizioni aventi la medesima struttura, il decreto-legge prevede che il Ministro della giustizia possa, con uno o più decreti, autorizzare i singoli uffici del pubblico ministero che ne facciano richiesta, e che dispongano di servizi di comunicazione dei documenti informatici giudicati idonei dal ministero stesso: a prevedere il deposito con modalità telematica delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze che l'indagato può presentare alla procura ai sensi dell'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice; del deposito dovrà essere rilasciata ricevuta di accettazione da parte dei sistemi informatici ministeriali (comma 12-*quater*.1) e prevedere la comunicazione con modalità telematica di atti e documenti da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Della comunicazione dovrà essere rilasciata ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali (comma 12-*quater*.2).

La lettera *g*) interviene sul comma 12-*quinqües*, che disciplina lo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali per i procedimenti, sia penali che civili, non sospesi. La disposizione prevede, fino al 31 luglio 2020 (ai sensi della lett. *i*)), che le camere di consiglio possano essere tenute con modalità da remoto, considerando il luogo dal quale il magistrato che partecipa al collegio si collega, come camera di consiglio. Il decreto-legge in titolo, per quanto riguarda i procedimenti penali, esclude che possano tenersi con modalità da remoto le deliberazioni collegiali conseguenti a udienze di discussione finale che si siano svolte con modalità ordinarie, e dunque senza collegamento da remoto.

La lettera *h*) interviene sul comma 20 dell'articolo 83, che – per la durata della prima fase dell'emergenza – sospende i termini per lo svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione assistita, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie. A seguito della legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 20 dell'articolo 83 sospendeva i suddetti termini dal 9 marzo al 15 aprile per tutte le procedure di risoluzione stragiudiziale promosse o risultanti comunque pendenti tra il 9 marzo e il 15 aprile con conseguente sospensione dei termini di durata massima di tali procedimenti. Anche sul termine previsto dal comma 20 era peraltro intervenuto il decreto-legge n. 23 del 2020 (in corso di conversione alla Camera) che, all'articolo 36, comma 1, prevede che le disposizioni che prorogano il termine del 15 aprile all'11 maggio «si applicano, in quanto compatibili ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83». Il decreto-legge in esame, superando il decreto-legge n. 23 del 2020, sostituisce – nel solo comma 20 – il riferimento al 15 aprile con quello all'11 maggio 2020. La lettera *i*) posticipa di un mese e fissa al 31 luglio 2020 la fine dell'emergenza e la cessazione di efficacia delle misure organizzative apprestate dagli uffici

giudiziari per limitare il contagio: sino all’emanazione del decreto-legge in titolo, infatti, il termine era fissato al 30 giugno 2020.

L’articolo 4, al comma 1, prevede, poi, la possibilità – a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 – per le parti costituite di chiedere (con apposita istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito) la discussione orale mediante collegamento da remoto. Lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti da remoto deve non solo garantire il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori stessi all’udienza, ma anche assicurare in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, nei limiti delle risorse assegnate attualmente ai singoli uffici. Si dà quindi luogo alla discussione con modalità da remoto: a richiesta di tutte le parti costituite; su disposizione del presidente del collegio quando lo ritenga necessario, anche in assenza di istanza di parte e nei casi in cui l’istanza non sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite, previa valutazione dell’istanza e delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti. In tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto la segreteria comunica, almeno un giorno prima della udienza di trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Di tutte le operazioni che si svolgono in udienza si redige processo verbale, ivi inclusi l’accertamento dell’identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

In alternativa alla discussione da remoto è prevista la possibilità per le parti di depositare note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione; il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza. Il comma 2 dell’articolo 4 modifica il comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo), intervenendo in materia di adozione delle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico. La disposizione demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l’adozione delle regole per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario (al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione siciliana). A tale decreto è rimessa, con riguardo ai casi di trattazione mediante collegamento da remoto, la definizione dei tempi massimi di discussione e replica. Il comma 3 dell’articolo reca una serie di abrogazioni, conseguenti all’intervento di cui al comma 2.

L’articolo 5 apporta una serie di modifiche all’articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito. La lettera *a*) del comma 1 dell’articolo 5 sostituisce ovunque ricorrano nell’articolo 85 del decreto-legge n. 18 le parole «30 giugno» con le parole «31 luglio», estendendo in questo modo il periodo di operatività delle misure adottate per contra-

stare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile fino alla data che, come ricorda la relazione illustrativa, è individuata come quella di cessazione dello stato di emergenza. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 modifica il comma 6 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18, innalzando il numero dei membri del collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo da dieci a quindici magistrati, oltre al presidente di sezione preposto al coordinamento, nonché stabilendo che lo stesso delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica con almeno dodici magistrati, in luogo dei nove previsti dall'articolo 85, nella sua formulazione previgente. Si prevede altresì che i criteri per l'individuazione dei magistrati, che compongono il suddetto organo, siano fissati dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di Presidenza: tali criteri devono assicurare adeguata proporzione tra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali. La lettera *c*) del comma 1 infine, aggiungendo un ulteriore comma (comma *8-ter*) all'articolo 85 del citato decreto-legge n. 18, consente al pubblico ministero contabile, con riguardo all'attività istruttoria posta in essere nell'ambito dei giudizi di responsabilità, di avvalersi, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, di collegamenti da remoto: ciò vale per l'audizione di soggetti informati, finalizzata ad acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità (*ex* articolo 60 del Codice di giustizia contabile) e del presunto responsabile che ne abbia fatto richiesta (*ex* articolo 67 del Codice di giustizia contabile). La disposizione prevede che le regole tecniche per l'individuazione di tali collegamenti e la relativa disciplina siano adottate con decreto del presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto legge n. 179 del 2012 (convertito in legge n. 221 del 2012); tale decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

L'articolo 6 al comma 1 prevede l'istituzione di una piattaforma informatica unica nazionale che consenta la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19: il contatto è rilevato mediante l'installazione, su base volontaria, di un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute viene qualificato come il soggetto titolare del trattamento, agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il medesimo Dicastero si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con gli altri soggetti individuati dal comma 1 (che assumono anch'essi la responsabilità del trattamento, agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali), ai fini della gestione del sistema e dell'adozione delle misure di sanità pubblica e di cura (inerenti in particolare alle persone interessate dai contatti stretti in esame). Al riguardo, si specifica altresì che le modalità operative del sistema di allerta sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione, al comma 2, demanda al Ministero della salute – all’esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 – l’adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, par. 5 del Regolamento predetto e dell’articolo 2-*quingiesdecies* del Codice della *privacy* (emanato con decreto legislativo n. 196 del 2003). Il sistema di tracciamento digitale deve assicurare in particolare, che: gli utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati (lett. *a*); per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall’applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, nonché ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti (lett. *b*); il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati (esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti) (lett. *c*); siano garantite su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento (lett. *d*); i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute, posto che i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine (lett. *e*); i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del cosiddetto «Regolamento GDPR» dell’U.E. possano essere esercitati anche con modalità semplificate (lett. *f*). Il comma 3 dell’articolo 6 precisa che i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica.

Il mancato utilizzo dell’applicazione – ai sensi del comma 4 – non comporta alcuna limitazione o conseguenza pregiudizievole, né alcuna limitazione del principio della parità di trattamento. Il comma 5 oltre a prevedere che sia la piattaforma che i programmi informatici per la realizzazione della stessa e per l’utilizzo dell’applicazione siano di titolarità pubblica, stabilisce che debba essere realizzata – dal Commissario straordinario – esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla società Sogei. Il comma 5 precisa altresì che i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l’utilizzo dell’applicazione debbano essere resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta *ex* articolo 69 (Riuso delle soluzioni e *standard* aperti) del Codice dell’amministrazione digitale (emanato con decreto legislativo n. 82 del

2005). L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020; entro la medesima data tutti i dati personali trattati sono cancellati o resi definitivamente anonimi (comma 6). Il comma 7 reca la copertura finanziaria degli interventi per la realizzazione della piattaforma. A tali oneri, quantificati in 1.500.000 euro, si provvede mediante utilizzo di risorse assegnate per il 2020 al Commissario straordinario, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Gli articoli 7 e 8 recano infine disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore del decreto legge.

Il PRESIDENTE informa sulla tempistica delle attività conoscitive funzionali alla sede referente in titolo, decisa dall'Ufficio di Presidenza integrato nella seduta di ieri: parallelamente alla discussione generale avranno luogo, ad opera dell'Ufficio di Presidenza medesimo, audizioni di soggetti pubblici e privati, indicati dai Gruppi. Stante la lettera che sulle modifiche al regime carcerario, oggetto dell'articolo 2 del decreto-legge in titolo, il Garante nazionale Mario Palma gli ha trasmesso ieri, avanza a nome della Presidenza della Commissione la richiesta di contemplare anche l'audizione di questo importante soggetto istituzionale.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) richiede che, oltre alle audizioni in programma, abbiano luogo anche acquisizioni documentali e statistiche: in particolare tra attività conoscitive propone di includere anche una richiesta al Ministero della giustizia sui dati statistici, completi ed aggiornati, inerenti all'applicazione delle misure di detenzione domiciliare e delle altre decisioni della magistratura di sorveglianza che abbiano disposto l'uscita dal carcere di detenuti in considerazione dell'emergenza COVID-19. Preannuncia comunque la volontà del suo Gruppo di predisporre una relazione di minoranza per l'Assemblea.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) preannuncia analoga intenzione, all'esito dei lavori della Commissione in sede referente.

Si apre un breve dibattito, nel quale il relatore MIRABELLI (*PD*) sostiene che, al netto dei dati sensibili, l'acquisizione statistica è di interesse della Commissione in sede referente; il senatore CRUCIOLI (*M5S*) afferma che le pronunce della magistratura di sorveglianza sono necessarie nella loro interezza, spettando alla Commissione valutare la parte che non è utile alle sue funzioni istruttorie; la relatrice PIARULLI (*M5S*) concorda che oltre alle statistiche sia interessante il procedimento logico-giuridico seguito nei provvedimenti di concessione, né vede ostacolo ad acquisirli potendo sempre essere trasmessi con la schermatura dei dati sensibili; il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) conviene sull'utilità conoscitiva della compo-

nente logico-giuridica delle decisioni (di cui è partecipe anche la circolare del DAP che attiene alla ricognizione delle condizioni di salute dei detenuti anziani, da acquisire anch'essa), sia sulla modulazione del dato statistico (in base al regime detentivo cui erano sottoposti i beneficiari).

Il sottosegretario FERRARESI rende noto che i dati richiesti sono in buona parte oggetto di plurime richieste – dalle più disparate sedi parlamentari – al suo Dicastero, che si dichiara sin d'ora disponibile ad un'accurata informativa: spetta al Ministro decidere in quale sede ma, in ogni caso, i dati che saranno forniti al Parlamento non mancheranno di confluire nell'apparato conoscitivo funzionale alla presente attività legislativa.

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni ulteriori, informa che scriverà al Ministro della giustizia per acquisire i dati ed i provvedimenti oggetto delle richieste testé avanzate.

Nell'apparato conoscitivo funzionale alla trattazione in titolo potrà peraltro confluire anche la relazione sulle attività svolte per la realizzazione del sistema nazionale di *contact tracing* digitale, di cui, da parte del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, è stata preannunciata la trasmissione alle Presidenze delle Camere.

Stante la tempistica decisa ieri, invita i Gruppi a far prevenire in segreteria della Commissione, entro le ore 12 di domani giovedì 7 maggio 2020, il totale delle richieste di audizione, in modo da consentire di contattare i soggetti indicati: per apprestare la nuova modalità della videoconferenza, in tempo per le programmate sedute di Ufficio di Presidenza di mercoledì e di giovedì prossimo, occorre infatti un intervallo temporale congruo. Resta inoltre inteso che, per scelta dei soggetti auditi o per sopravvenute circostanze che ne inibiscano la partecipazione, sarà sempre rimessa ad essi la possibilità di sostituire l'audizione con l'invio di contributi scritti, dei quali sin d'ora si intendono autorizzati la messa in distribuzione per tutti i senatori in area comune *Intranet* e la pubblicazione sul sito *Intranet* della Commissione.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario)

La relatrice VALENTE (PD) individua, negli emendamenti trasmessi dalla Commissione in sede referente, tre gruppi di emendamenti, per un totale di dieci testi su cui esprimere parere.

In tema di concorso per l'abilitazione forense, gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8 (Lonardo) prevedono la possibilità (modulata in due diverse formulazioni) di conseguire l'abilitazione forense avendo sostenuto proficuamente le prove scritte del concorso 2018, ovvero avendo sostenuto le prove scritte del concorso 2019 ovvero (terza possibilità, nel comma 2 del secondo emendamento) avendo ultimato la pratica nella sessione 2020 avendola iniziata 24 mesi prima. Gli emendamenti 5.0.1 (Ostellari) e 5.0.2 (Modena) vanno, con formulazioni parzialmente convergenti tra di loro, nella direzione indicata dal parere della Commissione giustizia sul testo del decreto-legge. L'emendamento 6.10 (Valente) va nella direzione indicata dal parere della Commissione giustizia sul testo del decreto-legge.

Premesso come *sedes materiae* sarebbe opportuno lo spostamento di tutti questi testi all'interno dell'articolo 5, propone l'espressione di un parere contrario sugli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8 e favorevole sugli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 6.10.

In tema di requisiti per i tirocini professionali forensi si riscontrano due testi; va premesso che, con riguardo alla professione forense la disciplina del tirocinio professionale – dettata dalla legge n. 247 del 2012 con la durata di 18 mesi – era ridotta nel decreto-legge a 16 mesi per chi avesse conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019. L'emendamento 6.8 (Verducci) abbassa la durata di altri 2 mesi (per un totale di 14 mesi) e consente di giovarsene anche a coloro che si fossero laureati nella sessione precedente all'ultima all'anno accademico 2018/2019. L'emendamento 6.9 (Valente) consente di giovarsi dell'abbassamento di durata proposto dal Governo (16 mesi) indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea. Propone su di essi l'espressione di un parere favorevole.

In tema di disciplina codicistica dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'emendamento 2.124 (Cangini) è in frontale contrapposizione all'articolo dall'articolo 88-*bis* del decreto n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020. Rispetto alla soluzione ivi individuata per i «viaggi ed iniziative d'istruzione» – cioè l'emissione di voucher valido per un anno, che assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario» – qui si vorrebbe tornare alla disciplina di diritto comune sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile ai sensi del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata deve restituire la prestazione che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. Propone su di esso l'espressione di un parere contrario.

Gli emendamenti 2.97 e 2.98 (Iannone), infine, affrontano la questione dei programmi di mobilità studentesca internazionale, lasciata impregiudicata dall'articolo 88-*bis* del decreto n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020. Infatti il testo dell'articolo 88-*bis*, per la «sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione», mantiene il ri-

ferimento al «viaggiatore», al «pacchetto di viaggio» ed al «rimborso» che «può essere effettuato dall'organizzatore»: non vi può quindi rientrare una prestazione complessa, in cui il viaggio è parte di un più complesso rapporto negoziale che comporta la stanzialità, in un regime non sinallagmatico all'interno di una famiglia (di cui l'organizzatore garantisce alcuni requisiti, non tutti soltanto di *comfort* alloggiativo ma anche di adeguatezza relazionale dei singoli con cui si sviluppa la convivenza plurimensile), e che comporta altresì l'inserimento in una realtà scolastica idonea a sviluppare il livello culturale del discente (anche qui, prestazione della cui buona riuscita in qualche misura si fa mallevadore l'organizzatore). Inoltre, la disposizione del comma 8 dell'articolo 88-*bis* parla di rapporti instaurati «dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari» al fine di applicarvi quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 79/2011, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Detta previsione si riferisce palesemente ai soli casi in cui i viaggi e le iniziative di istruzione siano stati acquistati con contratti di pacchetto turistico attraverso l'intermediazione di un operatore; anche la clausola residuale del comma 10 (per i titoli di viaggio «acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione») e quella di cui al comma 11 («per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero») non si emancipa dai requisiti contrattuali già dettati al comma 1 e, quindi, non si può estendere – nemmeno *pro quota*, stante la natura determinante del rapporto contrattuale, che riposa proprio nella sua unitarietà – alla complessa fattispecie negoziale in titolo. I due emendamenti, quindi, si limitano a ribadire il diritto comune, con l'obbligo di rimborso *tout court* per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) coglie l'occasione per chiedere al Governo se sull'esame per avvocato vi sono altre provvedimenti *in itinere* ovvero aiuti per gli avvocati in difficoltà: se ne era parlato in fase di elaborazione nell'ultimo decreto-legge e sarebbe opportuno assicurare un settore in visibile affanno. Il parere proposto dalla relatrice è condivisibile anche per il diniego opposto a proposte che rischierebbero di provocare un'immissione di massa, assai perniciosa per la credibilità dell'avvocatura.

Concorda il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui occorre garantire la qualità dell'avvocatura sin dal procedimento concorsuale.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) dissente, visto che procedure semplificate in tema di abilitazione forense, contestualizzate nel grave momento che vive il Paese, non farebbero che replicare quanto già sta avvenendo

per altre professioni ordinistiche o regolamentate: tuttavia, prende atto dell'impossibilità di un voto differenziato, che la vedrebbe ostile al parere contrario sugli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8.

Concorda con la proposta di parere avanzata dalla relatrice anche la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*).

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente pone ai voti la proposta della relatrice, pubblicata in allegato, che risulta approvata all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1774

La Commissione, esaminati, tra gli emendamenti trasmessi, quelli di propria competenza, all'unanimità esprime:

*a)* in tema di concorso per l'abilitazione forense, parere contrario agli emendamenti **4.0.7** e **4.0.8**, che travolgerebbero le procedure concorsuali in atto;

*b)* in tema di concorso per l'abilitazione forense, parere favorevole sugli emendamenti **5.0.1**, **5.0.2** e **6.10**, che, con formulazioni parzialmente convergenti tra di loro, vanno tutti nella direzione indicata dal parere della Commissione giustizia sul testo del decreto-legge;

*c)* in tema di requisiti per i tirocini professionali forensi e disciplina del tirocinio professionale, parere favorevole all'emendamento **6.8** (che abbassa la durata di altri 2 mesi e consente di giovarsene anche a coloro che si fossero laureati nella sessione precedente all'ultima all'anno accademico 2018/2019) ed all'emendamento **6.9** (che consente di giovarsi dell'abbassamento di durata proposto dal Governo indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea): si tratta di agevolazioni pienamente convergenti con l'esigenza valorizzata dalla Commissione nel dibattito in sede consultiva sul testo del decreto-legge;

*d)* in tema di disciplina codicistica dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, parere contrario all'emendamento **2.124**, perché in frontale contrapposizione all'articolo dall'articolo 88-*bis* del decreto n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020; rispetto alla soluzione ivi individuata per i «viaggi ed iniziative d'istruzione» – cioè l'emissione di voucher valido per un anno, che assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario» – qui si vorrebbe tornare alla disciplina di diritto comune sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile ai sensi del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata deve restituire la prestazione che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito;

*e)* in tema di disciplina codicistica dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, parere favorevole sugli emendamenti **2.97** e **2.98**, che affrontano correttamente la questione dei programmi di mobilità studentesca internazionale, lasciata impregiudicata dall'articolo 88-*bis* del decreto n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020. Infatti il testo dell'articolo 88-*bis*, per la «sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione», mantiene il riferimento al «viaggiatore», al «pacchetto di viaggio» ed al «rimborso» che «può essere effettuato dall'organizzatore»: non

vi può quindi rientrare una prestazione complessa, in cui il viaggio è parte di un più complesso rapporto negoziale che comporta la stanzialità, in un regime non sinallagmatico all'interno di una famiglia (di cui l'organizzatore garantisce alcuni requisiti, non tutti soltanto di comfort alloggiativo ma anche di adeguatezza relazionale dei singoli con cui si sviluppa la convivenza plurimensile), e che comporta altresì l'inserimento in una realtà scolastica idonea a sviluppare il livello culturale del discente (anche qui, prestazione della cui buona riuscita in qualche misura si fa mallevadore l'organizzatore). Inoltre, la disposizione del comma 8 dell'articolo 88-*bis* parla di rapporti instaurati «dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari» al fine di applicarvi quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo n. 79/2011, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Detta previsione si riferisce palesemente ai soli casi in cui i viaggi e le iniziative di istruzione siano stati acquistati con contratti di pacchetto turistico attraverso l'intermediazione di un operatore; anche la clausola residuale del comma 10 (per i titoli di viaggio «acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione») e quella di cui al comma 11 («per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero») non si emancipa dai requisiti contrattuali già dettati al comma 1 e, quindi, non si può estendere – nemmeno *pro quota*, stante la natura determinante del rapporto contrattuale, che riposa proprio nella sua unitarietà – alla complessa fattispecie negoziale in titolo. I due emendamenti, quindi, per quanto di competenza della Commissione giustizia ribadiscono ineccepibilmente la vigenza del diritto comune, con l'obbligo di rimborso *tout court* per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2020

**Plenaria****271<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 1, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.5 (che dispone un bando di concorso straordinario per il personale educativo), 1.6 e 1.7 (che sostituiscono il comma 2 dell'articolo 1, facendo venir meno la qualificazione come attività didattica ordinaria dell'integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020), 1.9 (che anticipa l'attività di recupero, non più eventuale, dal 1° settembre al 1° giugno), 1.11 (che prevede l'attività di recupero quale attività didattica straordinaria, nonché piani di studio personalizzati per studente) e 1.12 (che prevede che i risparmi per i commissari esterni, per i quali il comma 9 dispone il versamento all'entrata e la riassegnazione al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, siano destinati allo svolgimento dei recuperi). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.17 (che istituisce un fondo per le attività di recupero di 10 milioni di euro per l'anno 2020, con copertura permanente a carico delle risorse destinate a finanziare il

reddito di cittadinanza). Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.18 (che, sopprimendo il comma 3, fa venire meno i risparmi per i commissari esterni), 1.20 (che rimette alla libera scelta dell'alunno con disabilità la decisione sulla frequenza in presenza e il continuo intervento dei docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno durante le lezioni in classe virtuale), 1.21 (che prevede l'ammissione con riserva e verifiche periodiche per i recuperi), 1.26 (che prevede per gli studenti disabili il continuo intervento dei docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno durante le lezioni in classe virtuale, nonché interventi domiciliari e, al comma 7-bis, l'utilizzo di personale dipendente da soggetti privati in regime di convenzione, concessione o appalto con gli enti territoriali), 1.27, 1.37 e 1.39 (che prevedono per gli studenti disabili il continuo intervento dei docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno durante le lezioni in classe virtuale, nonché interventi domiciliari), 1.34 e 1.36 (che prevedono la messa a disposizione a tutti coloro che accedono ai locali scolastici di mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri, per mancanza di copertura, l'emendamento 1.35. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.57 che prevede specifiche modalità per l'adattamento da definire anche per studenti degenti, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Si valutino altresì gli effetti finanziari delle proposte 1.60 e 1.72, che prevedono lezioni domiciliari degli insegnanti di sostegno, su richiesta delle famiglie. Occorre valutare gli emendamenti 1.65, 1.67 e 1.169 in materia di tempi e modalità degli esami per i candidati esterni. Chiede conferma dell'assenza di onere derivanti dagli emendamenti 1.73 e 1.0.15 sulle modalità di svolgimento degli esami da parte degli studenti frequentanti i corsi per adulti. Occorre valutare poi gli emendamenti 1.74 e 1.76 che prevedono, per il periodo di interruzione dell'anno formativo 2019/2020, la disapplicazione dei meccanismi di riduzione di contributi pubblici. Sembra comportare maggiori oneri, per carenza di copertura, la proposta 1.77. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.79, che prevede che i risparmi per i commissari esterni, per i quali il comma 9 prevede il versamento all'entrata e la riassegnazione al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché i risparmi derivanti dalla riduzione del numero di studenti che ripeteranno l'anno siano destinati a finanziare la retribuzione accessoria del personale docente e ATA. Occorre valutare l'emendamento 1.80 in materia di spesa degli enti territoriali per l'inclusione degli studenti con disabilità. Occorre valutare altresì l'emendamento 1.0.1 che prevede che i risparmi per i commissari esterni siano destinati all'acquisto di dispositivi digitali e per la connettività di rete di docenti e studenti. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, che non quantificano l'onere annuo e prevedono l'attribuzione a titolo gratuito di dispositivi digitali, pacchetti informatici e connettività di rete. Comportano, altresì, maggiori oneri le proposte 1.0.5 (che prevede una copertura triennale a fronte di oneri permanenti), 1.0.6 (che è corredato di una copertura in termini di sola cassa) e 1.0.7 (per mancanza di copertura). Appare necessario acquisire una re-

lazione tecnica in relazione agli emendamenti 1.0.4, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12. Con riferimento all'emendamento 1.0.13 recante l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, si rappresenta che il fondo per le esigenze indifferibili utilizzato a copertura sembra presentare le necessarie disponibilità. Occorre poi valutare l'emendamento 1.0.14, per chiarire la possibile dequalificazione della spesa per la parte di contributo relativa alla connettività di rete. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.20. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.0.19, che riapre i termini per bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 2, comporta maggiori oneri la proposta 2.2. Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria dell'emendamento 2.6, che impone di garantire il recupero degli apprendimenti come attività didattica ordinaria a tutti gli studenti non raggiunti dalla formazione a distanza. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.7, che prevede il rafforzamento delle ore di sostegno per gli studenti con disabilità. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura dell'emendamento 2.11, in tema di riorganizzazione dell'offerta didattica. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.16, che prevede la derogabilità dei vigenti vincoli di permanenza nella sede per le immissioni in ruolo e l'utilizzo dei contratti a termine. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.17 e 2.18, che prevedono la conferma nel posto assegnato, per l'anno scolastico 2020-2021, dei docenti con incarico a termine. Chiede un chiarimento sui profili finanziari delle analoghe proposte 2.21 e 2.22, che prevedono la proroga degli incarichi dei dirigenti scolastici in servizio all'estero. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.27, che prevedono in vario modo la revisione dei criteri di formazione delle classi con la riduzione del numero massimo di alunni. Comportano maggiori oneri le proposte 2.31, 2.32, 2.33, 2.34 e 2.35. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.36, che prevede, per il personale docente con determinati requisiti, la conferma in ruolo nella scuola ove ha prestato l'ultimo servizio. Comportano maggiori oneri le proposte 2.37, 2.38, 2.39 e 2.41. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.42, 2.43 e 2.44, che prevedono l'attivazione di procedure volte all'immissione in ruolo dei ricorrenti con riguardo a vari concorsi per la dirigenza scolastica. Comporta maggiori oneri la proposta 2.45. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.46, che prevede la proroga dei contratti del personale ATA in servizio. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.50, 2.51 e 2.52. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.53 e 2.54, che prevedono procedure volte all'immissione in ruolo dei ricorrenti su vari concorsi per la dirigenza scolastica. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.55, 2.56, 2.57 e 2.58. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.59, che amplia la partecipazione alla procedura straordinaria prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019 ai fini dell'immissione in ruolo nella scuola secondaria. Comporta maggiori

oneri l'emendamento 2.61. Occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 2.66, recante un'autorizzazione di spesa per potenziare la didattica a distanza. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.68, che estende la carta elettronica a tutto il personale docente, anche con contratto a termine. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.69. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.71, 2.72 e 2.73, che sospendono i contratti di locazione degli studenti fuori sede e contestualmente riconoscono ai locatori un credito d'imposta, variamente modulato. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 2.74 e 2.76, che incrementano i fondi destinati alle piattaforme per la didattica a distanza. Richiede la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura della proposta 2.75, che incrementa le risorse destinate alle piattaforme per la didattica a distanza. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.85 e 2.85 (testo 2), in tema di procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.89 e 2.90, che assegnano i posti di docenza vacanti a seguito delle immissioni in ruolo ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali.

Chiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.97 e 2.98, che prevedono la sospensione dei programmi di mobilità studentesca internazionale e ne disciplinano gli effetti. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 2.99, 2.100 e 2.101. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.102, che amplia i posti della procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.103, che incrementa le risorse destinate alla carta elettronica per l'aggiornamento dei docenti.

Comportano maggiori oneri le proposte 2.105, 2.106, 2.107 e 2.109. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 2.110, che sospende per l'anno scolastico 2020/2021 alcune limitazioni poste al personale docente immesso in ruolo. Comportano maggiori oneri le proposte 2.114 e 2.115. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.117, che prevede l'affidamento, mediante gara, del servizio per realizzare una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza. Comporta maggiori oneri la proposta 2.119. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 2.120, laddove prevede la sospensione per due anni scolastici dei viaggi di istruzione e la restituzione delle somme versate. In relazione all'emendamento 2.121, che destina risorse del Fondo sviluppo e coesione alle mense scolastiche, occorre avere conferma delle relative disponibilità. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 2.122, che dispone un contributo straordinario per le scuole paritarie. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.6, che prevede l'attivazione di un corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno riservato al personale in servizio. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.8, che prevede l'istituzione di percorsi annuali di specializzazione finalizzati all'abilitazione all'insegnamento. Comportano maggiori oneri le proposte 2.0.10 e 2.0.11. Occorre valutare i profili

finanziari degli emendamenti 2.0.13 e 2.0.14, in tema di mobilità del personale docente. Chiede di valutare altresì gli effetti finanziari della proposta 2.0.15, che riduce il vincolo di permanenza nella sede di assegnazione per i docenti nominati in ruolo. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.0.16, sulla destinazione del personale scolastico in servizio all'estero. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20 e 2.0.21, volte a superare, con differenti modalità, i contenziosi relativi ai concorsi per la dirigenza scolastica. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.22 e 2.0.23, che riducono il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici. Comporta maggiori oneri la proposta 2.0.24. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.25 e 2.0.26, che estendono al personale docente precario una serie di agevolazioni per la didattica a distanza. Occorre valutare i profili finanziari relativi alle analoghe proposte 2.0.27, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.30 e 2.0.31, in tema di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie, con riferimento a eventuali effetti in caso di riconoscimento dei servizi ivi contemplati al momento dell'immissione nei ruoli. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.32. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.33, che prevede l'istituzione di un fondo per le scuole paritarie. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.34. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.35 (che estende alle scuole paritarie alcune misure di sostegno per le piccole e medie imprese in relazione all'emergenza epidemiologica), 2.0.36 (in tema di rimborsi per le rette scolastiche) e 2.0.37 (che dispone il rimborso delle quote versate per i servizi accessori non erogati). Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.38 e 2.0.39, che prevedono la conservazione della validità dell'anno formativo 2019/2020 nei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.40 e 2.0.41. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.0.42 (che prevede un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica), 2.0.43 (sulle misure di sicurezza per lo svolgimento del prossimo anno scolastico), 2.0.45 (che istituisce un fondo per potenziare la didattica a distanza), 2.0.46 (che istituisce una rete unica nazionale di interconnessione dell'istruzione), e 2.0.47 (recante agevolazioni per implementare la didattica *on line*). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.48, che aumenta la spendibilità della carta elettronica rilasciata al compimento dei 18 anni anche per l'acquisto di supporti elettronici alla scrittura e alla lettura. In relazione all'emendamento 2.0.49, recante un contributo straordinario per le famiglie con studenti fuori sede, si chiede conferma della disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzate a copertura. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri, per riduzione del gettito fiscale, la proposta 2.0.50. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi all'articolo 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.6, analoga a 3.0.12, che porta da sei a nove anni la durata massima dell'istituzione di posti di professore straordinario, sulla base di convezioni tra università e soggetti privati, con

oneri a carico di questi ultimi. Con riguardo all'emendamento 3.0.1, recante uno stanziamento per il sostegno integrale dei costi di connessione per la didattica a distanza, occorre valutare la compatibilità tra l'autorizzazione di spesa e la portata del beneficio. Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 3.0.2. Richiede la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura dell'emendamento 3.0.3, che istituisce un fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce benefici fiscali alle scuole paritarie per il periodo dello stato di emergenza. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6, che riconoscono detrazioni fiscali per il costo delle rette delle scuole paritarie nei mesi di sospensione della didattica. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi della proposta 3.0.7, che attribuisce a Basilicata e Umbria due delle posizioni dirigenziali di prima fascia assegnate al Ministero dell'istruzione dal decreto-legge n. 1 del 2020. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 2.0.51 (già 3.0.8) e 2.0.52 (già 4.0.2), che ampliano la stabilizzazione dei lavori socialmente utili nel settore dell'istruzione. Con riguardo alla proposta 3.0.9, che incrementa le risorse destinate al reclutamento di ricercatori, si rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato a copertura, sembra presentare le occorrenti disponibilità. Si chiede un chiarimento sulla portata finanziaria delle proposte 3.0.10 e 3.0.11, che istituiscono una sessione straordinaria per l'abilitazione a professore universitario di prima e di seconda fascia. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.1, che assegna ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali i posti rimasti vacanti e disponibili dopo le ultime immissioni in ruolo. Comportano maggiori oneri le proposte 4.2, 4.3 e 4.4. Devono essere verificati i profili finanziari degli emendamenti 4.5, 4.6, 4.12 e 4.13, che prevedono la copertura dei posti di docenza vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020-21 mediante l'istituzione di graduatorie per titoli variamente configurate. Comportano maggiori oneri le proposte 4.7, 4.8, 4.10 e 4.11. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 4.15 e 4.16, che ampliano le misure di reclutamento e abilitazione previste dal decreto-legge n. 126 del 2019 ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 4.17, che autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire una procedura selettiva straordinaria, nei limiti delle facoltà assunzionali, per dirigenti di seconda fascia. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.18, che estende la cassa integrazione in deroga «Covid-19» al personale delle scuole paritarie. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.1, che contempla diversi percorsi di assunzione a tempo indeterminato su posti vacanti e disponibili nel comparto dell'istruzione. Occorre valutare altresì la portata finanziaria delle proposte 4.0.4 e 4.0.5, che autorizzano procedure per titoli per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020/2021. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.0.10. Richiede la relazione tecnica sulla proposta

4.0.11, che prevede procedure speciali volte all'immissione in ruolo dei ricorrenti con riguardo a vari concorsi per la dirigenza scolastica. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 4.0.12 e 4.0.13, che introducono procedure per l'assegnazione dei posti vacanti e disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi del personale ATA. Richiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 4.0.14, che riduce il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici e direttori dei servizi amministrativi. Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 4.0.15, che prevede l'immissione in ruolo, mediante graduatoria per titoli, di insegnanti di religione nei posti vacanti e disponibili. Deve essere verificata la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.16, che autorizza un nuovo concorso straordinario per titoli e servizi per la copertura dei posti di docenza non coperti mediante il previsto concorso straordinario regionale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 5.0.1 e 5.0.2, sulle modalità di svolgimento delle riunioni delle Commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, si valutino i profili finanziari della proposta 6.10, laddove prevede il raddoppio delle sottocommissioni per la correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione ad avvocato. Chiede conferma dell'assenza di oneri nell'emendamento 6.11, che sospende l'obbligo di formazione continua per i professionisti e consente l'adozione di strumenti per la formazione a distanza. Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 6.0.1, che prevede procedure speciali volte all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti relativi a concorsi per la dirigenza scolastica. Risulta necessario valutare i profili finanziari degli emendamenti 6.0.2 e 6.0.3, che dispongono l'ammissione in sovrannumero degli insegnanti con determinati requisiti al corso universitario per l'abilitazione alla professione docente. Comporta maggiori oneri la proposta 6.0.4. Richiede la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura dell'emendamento 6.0.5, recante un'autorizzazione di spesa per aumentare i contratti di formazione specialistica dei medici. Valuti la portata finanziaria delle proposte 6.0.6 e 6.0.7, che dispongono l'ammissione in sovrannumero, in presenza di determinati requisiti, al corso universitario per conseguire la specializzazione su sostegno. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle identiche proposte 7.2, 7.13, 7.0.9 e 7.0.10 che specificano l'ambito applicativo della norma di cui all'articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), sull'inserimento in apposite graduatorie nazionali del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica che non sia titolare di contratti a tempo indeterminato.

Si chiedono chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta 7.4 sulle modalità di liquidazione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti ed ese-

utori (IMAIE). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.5 sull'estensione del cosiddetto *art bonus*. Occorre valutare gli effetti, in termini di cassa, della proposta 7.6 sui tempi di utilizzo, da parte dei beneficiari, dei contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni in favore di organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere culturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.7, che interviene sul riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sulla capitale italiana per la cultura, sull'ambito applicativo del credito di imposta per botteghe e negozi, sull'erogazione del cinque per mille dell'Irpef, nonché sulla liquidazione dell'IMAIE.

Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.8 che interviene sul riparto della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 7.9 sul conferimento del titolo di Capitale italiana della Cultura. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.10 relativa alla concessione di crediti di imposta per il cinema e l'audiovisivo. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 7.11 che consente alle istituzioni del comparto AFAM di affidarsi a procedure elettorali on line. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 7.14 in materia di inserimento nelle graduatorie nazionali per i conservatori e gli istituti superiori di studi non statali. Occorre valutare altresì l'emendamento 7.15 che definisce l'ambito applicativo del credito di imposta per botteghe e negozi, laddove si prevede una deroga alla previsione secondo cui tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 7.0.1 (istituzione di un fondo per le produzioni audiovisive) e 7.0.2 (proroga del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting). In merito all'emendamento 7.0.3 recante il potenziamento delle misure di pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, si chiede conferma della disponibilità di 50 milioni di euro nel 2020 a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Con riguardo alla proposta 7.0.5 che istituisce un fondo a sostegno delle famiglie per la frequenza di centri estivi con un onere di 5 milioni di euro a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste, si evidenzia come il predetto Fondo sembra presentare le necessarie disponibilità. In merito all'emendamento 7.0.7 istitutivo di un fondo di 50 milioni di euro per le produzioni teatrali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, si rileva che il predetto Fondo sembra presentare le necessarie disponibilità.

Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria dell'emendamento 7.0.8 che interviene sui criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 7.0.11 (istituzione del Fondo per la cultura), 7.0.12 (istituzione del Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo), 7.0.13 (allentamento dei requisiti per la fruizione dei servizi in favore degli studenti universitari) e 7.0.14 (canoni di locazione per gli studenti «fuori sede»). Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria della proposta 7.0.15 che prevede l'applicazione delle disposizioni del codice civile sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non

imputabile al debitore, in relazione ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari «fuori sede». Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 7.0.16 sull'obbligo dei test sierologici per studenti, insegnanti, personale scolastico, compresi gli enti del «Terzo settore». Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.0.17. Con riguardo all'emendamento 7.0.18 – che introduce la detrazione delle spese sostenute nel 2020 per la fruizione degli spettacoli – con onere formulato come tetto di spesa a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, si valuti la riformulazione dell'onere stesso come previsione di spesa, essendo correlata ad un diritto soggettivo. Peraltro, il Fondo per lo sviluppo e la coesione sembra presentare le necessarie disponibilità. Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.0.19. Chiede un chiarimento sugli effetti finanziari dell'emendamento 7.0.20 recante norme per garantire la continuità delle borse di studio per gli studenti universitari. Chiede conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dagli emendamenti 7.0.21 sull'accreditamento delle scuole di specializzazione sanitaria e 7.0.22 sulle modalità di svolgimento dell'abilitazione scientifica nazionale. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.23 che riconosce un credito di imposta in favore degli enti *no profit*. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.24 e 7.0.25. Risulta necessaria la relazione tecnica sulla proposta 7.0.26 recante una serie di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 7.0.27 sulle condizioni per il trasferimento di medici in formazione specialistica e 7.0.29 recante misure per assicurare la continuità dell'attività e gestione degli Istituti tecnici superiori. Occorre valutare la proposta 7.0.28 che prevede un finanziamento di un milione di euro nel 2020, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, in favore dei collegi universitari di merito accreditati con sede a Milano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell'odierna seduta plenaria, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 47**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 maggio 2020

### Plenaria

131<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 9.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di rinviare l'esame degli atti all'ordine del giorno a una nuova seduta da convocare per oggi, alle ore 14 o alla sospensione dei lavori dell'Aula se successiva.

La Commissione conviene.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata per oggi, mercoledì 6 maggio, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2020

**Plenaria****109<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il presidente VALLARDI introduce l'interrogazione n. 3-01521 in titolo, e cede la parola al sottosegretario L'Abbate per la risposta, ringraziandolo per la sua presenza.

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01521, presentata dai senatori La Pietra e Calandrini ricordando che, come correttamente indicato dagli interroganti, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito in legge n. 204 del 2004, dispone espressamente che la data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità» è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico.

Ai sensi di tale norma, quindi, nessun produttore di latte fresco in Italia è autorizzato a prolungare la data di scadenza del latte oltre il termine stabilito e gli eventuali comportamenti difformi sono punibili a norma di legge. Di contro, è consentito fissare un termine più breve.

Il latte fresco italiano è un'eccellenza unica in Europa, un vanto nazionale invidiato anche da altri Paesi. Si tratta di un prodotto facilmente

deperibile la cui qualità, tuttavia, è garantita dal Ministero delle politiche agricole, non solo attraverso i severi disciplinari di produzione, ma anche mediante costanti verifiche sulla tracciabilità.

A garantirne il rispetto, anche a tutela dei consumatori, è il sistema dei controlli costantemente eseguiti dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), organo tecnico del MiPAAF che, oltre a sostenere pratiche commerciali leali tra operatori economici del settore dei mangimi e degli alimenti, è altresì preposto alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica) e dalle specifiche norme settoriali nazionali.

Fa altresì presente che, a livello nazionale, sono state adottate disposizioni specifiche sul termine «fresco» da utilizzare per il latte pastorizzato e il latte pastorizzato di alta qualità, introducendo taluni requisiti qualitativi al fine di garantire che il trattamento termico subito dal latte sia effettuato in modo tale da mantenere il più possibile i principi nutritivi ed evitare alterazioni negative del gusto.

Anche in questa situazione emergenziale, l'Ispettorato continua ad assicurare la propria attività di controllo nel settore, in particolare presso i produttori/confezionatori di latte «fresco», per verificare la corretta applicazione delle norme sopra richiamate.

Il Sottosegretario coglie l'occasione per informare che, a salvaguardia del prezzo del latte e del reddito degli allevatori, al fine di contrastare gli eventuali fenomeni distorsivi di mercato connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che potrebbero ripercuotersi pesantemente sui produttori primari (allevatori), è stata attivata la casella di posta elettronica [praticheleali@politicheagricole.it](mailto:praticheleali@politicheagricole.it). Detta casella è a disposizione delle organizzazioni agricole, delle associazioni di produttori, delle aziende e di ogni altro soggetto interessato, destinata a segnalare casi di pratiche commerciali sleali che si verificano nel settore agricolo e alimentare. Le segnalazioni sono gestite mediante un'apposita procedura informatica dall'ICQRF che le acquisisce e ne assicura la «tracciabilità» fino all'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Quanto sopra non esaurisce l'azione del Ministero per garantire, attraverso le mirate attività di controllo, il mantenimento dei più alti standard di qualità di un prodotto così rilevante per il comparto produttivo lattiero-caseario.

Il senatore LA PIETRA (*Fdl*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e per la celerità con cui questa è pervenuta. Si dichiara tuttavia insoddisfatto in quanto, se sono stati forniti ragguagli sulle politiche intraprese dal Ministero per garantire la tracciabilità del prodotto e il mantenimento degli attuali *standard* qualitativi, non è stata data risposta all'aspetto politicamente più rilevante dell'interrogazione, ossia se sussista o meno una disponibilità del Ministro a modificare la data di scadenza del latte fresco. Fa presente infatti che tale eventualità aprirebbe scenari pericolo-

sissimi per i produttori italiani di latte fresco e per l'intera filiera lattiero-casearia nazionale.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 94**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DI ASSOTURISMO CONFESERCENTI,  
INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO  
N. 445 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COMPARTI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DEL TURISMO NELL'AMBITO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA CONSE-  
GUENTE ALL'EMERGENZA DA COVID-19)*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 6 maggio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 127**

*Presidenza del Presidente*  
COLLINA

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 10*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO «PROFILI SANITARI DELLA COSIDDETTA FASE DUE: STRATEGIE ANTI E POST COVID-19» (ATTO N. 456)*

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Mercoledì 6 maggio 2020

**Plenaria**

**164<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE informa che nel corso dell'audizione sull'affare assegnato n. 426 (L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi), svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 5 maggio 2020, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 162)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, svolge una relazione integrativa fornendo chiarimenti circa alcune questioni emerse nella discussione svolta nella seduta precedente. In particolare, erano stati chiesti chiarimenti sull'applicazione della normativa in esame al parco immobiliare pubblico e privato.

Al riguardo, precisa che la normativa sull'efficienza energetica nell'edilizia, sia pubblica che privata, è disciplinata con la direttiva 2010/31/UE (direttiva EPBD – *Energy Performance of Buildings Directive*), recepita con il decreto-legge n. 63 del 2013 che ha novellato il decreto legislativo n. 192 del 2005, e modificata dalla direttiva (UE) 2018/844, oggetto di recepimento da parte dell'atto del Governo n. 158, su cui questa Commissione ha espresso osservazioni favorevoli il 21 aprile scorso.

L'atto del Governo n. 162, in esame, provvede invece a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE (direttiva EED – *Energy Efficiency Directive*), recepita con il decreto legislativo n. 102 del 2014, che concerne i più ampi obiettivi dell'efficienza energetica nel suo complesso.

Tuttavia, il provvedimento in esame contiene anche disposizioni relative alla prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione. In particolare, in linea con quanto disposto dalle due citate direttive del 2018, gli articoli 4 e 5 dello schema di decreto n. 162 provvedono a sopprimere dal decreto legislativo n. 102 del 2014 la disciplina sull'elaborazione della «Strategia a lungo termine per l'efficienza energetica degli edifici», in quanto essa viene invece inserita nel decreto legislativo n. 192 del 2005, con lo schema di decreto n. 158.

Le disposizioni che sono mantenute nel decreto legislativo n. 102 del 2014 riguardano le norme non specificamente previste dalla direttiva europea, concernenti l'istituzione di una cabina di regia, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, sebbene tale disciplina faccia riferimento agli edifici della pubblica amministrazione centrale, i commi 16 e 17 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, estendono la normativa anche alle Regioni e agli enti locali, nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) ringrazia il relatore per l'approfondimento svolto, che in parte consente di fugare i dubbi emersi. Reitero, tuttavia, la richiesta di chiarimenti circa la possibilità di dare soluzione alla citata procedura di infrazione.

In riferimento alla procedura di infrazione, il relatore senatore LOREFICE (*M5S*) ribadisce che questa concerne un aspetto della direttiva 2012/27/UE che non è interessato dalla direttiva (UE) 2018/2002, oggetto dello schema di decreto legislativo in esame. La procedura sarà, quindi, oggetto di interlocuzione tra il Governo e la Commissione europea.

Il Relatore presenta, quindi, uno schema di osservazioni favorevoli, in cui propone di rilevare l'assenza della tavola di concordanza prevista dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e oggetto della sentenza della Corte di giustizia UE dell'8 luglio 2019, nella causa C-543/17.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che domani, giovedì 7 maggio 2020, alle ore 14, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 162

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) e in particolare nell'allegato A, punto 25, con la finalità di dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/2002 (*Energy Efficiency Directive - EED II*), che modifica la direttiva 2012/27/UE (EED) sull'efficienza energetica;

sottolineata l'urgenza di procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame, la cui delega verrà a scadere il prossimo 25 maggio 2020;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

l'assenza di una tabella di concordanza non rende agevole la verifica del recepimento delle singole disposizioni della direttiva. Al riguardo si ricorda che la legge n. 234 del 2012, nel definire le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con le leggi di delegazione europea, prevede all'articolo 31, comma 2, che i «*decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia*».

La tabella di concordanza, prevista quindi per legge, assume ancora più rilevanza alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza dell'8 luglio 2019, nella causa C-543/17, *Commissione/Belgio*), nell'ambito della quale la Corte ha applicato per la prima volta il meccanismo sanzionatorio di cui all'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. Tale disposizione autorizza la Commissione a chiedere alla Corte di comminare sanzioni pecuniarie qualora gli Stati membri non adempiano l'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva.

La Corte ha dichiarato che, nel comunicare alla Commissione le misure nazionali di attuazione, gli Stati membri devono fornire informazioni sufficientemente chiare e precise e indicare per ciascuna disposizione della direttiva, le misure nazionali che ne assicurano l'attuazione. La Corte ha inoltre precisato che il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE può essere applicato anche nei casi di comunicazione parziale delle misure di attuazione adottate.

Sebbene dalla citata sentenza non emerga una obbligatorietà di predisporre una tabella di concordanza ai fini di un corretto recepimento,

risulta tuttavia evidente che la stessa possa essere estremamente utile per evitare la possibilità di incorrere nell'inadempimento all'obbligo di comunicare in modo sufficientemente chiaro e preciso le misure di attuazione di una direttiva, con la conseguente attivazione del meccanismo sanzionatorio di cui all'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE.

Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di richiedere al Governo la predisposizione della tabella di concordanza relativa allo schema di decreto in titolo, alla luce della citata sentenza della Corte di giustizia e dell'obbligo di cui all'articolo 31, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Mercoledì 6 maggio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 8**

*Presidenza della Presidente*  
**PUCCIARELLI**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,25*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 6 maggio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 34**

*Presidenza del Presidente*  
**BARACHINI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20*

**Plenaria**

**44ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BARACHINI**

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, mentre limitatamente all'audizione sarà trasmessa anche la diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione della Direttrice acquisti della RAI**

(Svolgimento e rinvio)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia la dottoressa Monica Caccavelli – collegata in videoconferenza – per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Prima di procedere all'avvio dell'audizione, si ricorda che la Commissione ha già tempo avviato il richiesto approfondimento conoscitivo sullo stato di attuazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 24 del vigente Contratto di servizio; a tale riguardo, si è già tenuta l'audizione del Direttore delle risorse umane, dottor Ventura, nella seduta del 15 gennaio 2020. Le altre audizioni previste (Direttore generale e Direttrice acquisti) erano state più volte programmate, anche se poi non si sono effettivamente tenute sia a causa di concomitanti e non rinviabili impegni dei soggetti invitati in audizione sia in ragione della prima fase dell'attuale emergenza che ha reso più problematica questa interlocuzione.

Con tali audizioni si è ritenuto in particolare di poter definire un quadro quanto più preciso possibile sul tema delle risorse umane e della organizzazione Rai, con particolare riferimento al tema del superamento del precariato, anche in vista della predisposizione di una specifica risoluzione della Commissione sulla quale ha cominciato ad operare da subito, essendo stato richiesto un suo intervento di mediazione.

La dottoressa CACCAVELLI svolge una relazione introduttiva.

Il PRESIDENTE, ringraziando la dottoressa Caccavelli per il suo contributo, a causa dell'imminente inizio dei lavori delle Assemblee, rinvia il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, giovedì 7 maggio 2020, alle ore 8, sullo stato di attuazione della risoluzione sull'utilizzo dei social media, con particolare riferimento al contrasto *all'hate speech* e per l'esame delle seguenti proposte di risoluzione: proposta di risoluzione per rafforzare l'offerta didattica, scolastica e formativa del servizio pubblico presentata dall'onorevole Capitanio ed altri; proposta di risoluzione sull'istituzione di un canale RAI dedicato alla didattica presentata dalla senatrice Fedeli e dal presidente Barachini; proposta di risoluzione sull'istituzione di una piattaforma multimediale RAI dedicata alla didattica a distanza presentata dal senatore Di Nicola ed altri.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI*

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 210/1089 al n. 212/1094 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 15,55.*

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(dal n. 210/1089 al n. 212/1094)*

PERGREFFI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* –

Nel corso della puntata del programma «Che tempo che fa», trasmessa domenica 12 aprile 2020 in prima serata su Rai 2, il conduttore Fabio Fazio ha intervistato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Quest'ultimo ha accusato la Regione Lombardia di aver «gestito male» l'emergenza Coronavirus, non avendo effettuato sufficienti tamponi. Rispetto a tali affermazioni, Gori ha trovato il supporto del conduttore Fazio, il quale ha convenuto che la medesima Regione ha sbagliato «sulle residenze sanitarie assistenziali» e «sulla zona rossa di Bergamo». Come da prassi trimestre consolidatasi all'interno del programma «Che tempo che fa», non è stato garantito alcun contraddittorio, né è stata fornita alcuna opinione di diverso tenore.

Considerato che sul servizio pubblico radiotelevisivo grava l'obbligo di garantire un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, unitamente ad un'informazione plurale, completa, imparziale ed obiettiva;

alla Società concessionaria si chiede:

se l'episodio riportato in premessa non sia evidentemente contrario all'obbligo di garanzia del contraddittorio gravante sul servizio pubblico radiotelevisivo;

se non ritenga opportuno che ampio ed adeguato spazio sia concesso ad una opinione diversa da quella espressa dal sindaco di Bergamo, con le medesime modalità, pur nel rispetto della libertà editoriale garantita a ciascuna trasmissione della Rai;

se, apprezzate le circostanze, non ritenga necessario adoperarsi affinché sia assicurata la qualità dei servizi informativi della Rai, sia pur nel rispetto della libertà editoriale, del diritto/dovere di cronaca e del pluralismo dell'informazione, affinché non siano prodotti contenuti parziali e non obiettivi.

(210/1089)

*RISPOSTA.* – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi.*

*In via preliminare si ritiene opportuno mettere in evidenza il format del programma Che tempo che fa, che non prevede il contraddittorio, bensì delle interviste e, nel quadro di una situazione generale di grande*

*difficoltà, sta dedicando le puntate degli ultimi mesi all'emergenza sanitaria. Il programma, ancora, in un'ottica di equilibrio ed imparzialità, ospita di volta in volta personaggi pubblici e rappresentanti delle istituzioni che sono spesso espressione di punti di vista diversi. A titolo esemplificativo, anche nella puntata di domenica 12 aprile u.s., non sono mancate aperte critiche all'operato del Governo: ad esempio da parte del cantante Tiziano Ferro per quel che riguarda il futuro dei concerti live, così come da parte di Luciana Littizzetto che, nell'ambito del proprio intervento, ha sostenuto ad esempio che il Governo ha «inviato alla Lombardia mascherine fatte con la carta igienica».*

*Ciò premesso, i responsabili del programma hanno verificato che nella puntata in cui è intervenuto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, lo stesso non ha mai affermato che la Regione Lombardia abbia gestito male il progressivo diffondersi del coronavirus sul territorio, né ha accusato la stessa di aver effettuato un numero insufficiente di tamponi. Nel dettaglio Gori si è limitato a fornire il numero di tamponi somministrati, specificando che nell'ultima settimana erano aumentati a 9000 e che un terzo di questi era destinato a nuovi contagiati, mentre i due terzi erano destinati ai guariti.*

*Per quanto concerne il tema della mancata zona rossa ad Alzano, Gori ha affermato di ignorare le ragioni di questa scelta e ha parlato espressamente di un rimpallo di responsabilità tra Regione e Governo, riportando la posizione degli stessi responsabili politici della Regione, ovvero che – pur avendo, in qualità di amministratori locali, gli strumenti giuridici per imporre lo stato di eccezione (come nel Lazio, nell'Emilia e nella Campania) – attendevano una decisione del Governo, che però non è arrivata.*

*Infine, sulla delicatissima questione delle RSA, occorre precisare che Gori è intervenuto in diretta e ha affermato che nelle RSA è stato consentito ai parenti di entrare a visitare i propri cari fino a marzo avanzato e che anche in seguito è stato impossibile per i gestori della provincia di Bergamo poter chiudere l'accesso ai familiari a causa delle disposizioni della Regione Lombardia.*

*Poiché, come noto, sulla vicenda delle RSA è intervenuta la magistratura ed è quindi in corso l'attività giudiziaria, i responsabili della trasmissione si impegnano a seguire gli sviluppi dell'inchiesta e ad informare i cittadini sui ruoli e sulle responsabilità che da essa emergeranno.*

**TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI.** – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*  
– *Premesso che:*

Io scorso 30 luglio è stato siglato un nuovo accordo tra Rai, Usigrai e Fnsi per portare un «giusto contratto» a 250 professionisti che già svolgono attività giornalistica all'interno dell'azienda (quindi con contratti di vario tipo siglati con Rai) e all'assunzione di altri 90 nella tv pubblica;

l'iter per il «giusto contratto» ai 250 professionisti delle reti (nato per sanare le posizioni di precariato degli stessi come da impegno del contratto di servizio siglato da RAI), ha preso il via con un bando pubblicato e una selezione;

per i primi 125 della graduatoria finale è previsto il passaggio a regolare contratto giornalistico o l'assunzione nella stagione produttiva 2020-2021; mentre per gli altri 125 ciò dovrebbe avvenire nella stagione produttiva 2021-2022;

considerato che:

fonti interne riferiscono dell'avvio delle predette procedure di stabilizzazione contrattuale nonostante la situazione di «fermo» dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 imporrebbe una certa cautela e auspicabilmente un rinvio dei tempi previsti per il perfezionamento delle procedure medesime;

già nei mesi scorsi la procedura di stabilizzazione contrattuale è stata al centro delle polemiche per talune scelte discutibili, censurate anche dagli interroganti, e pertanto è bene che sia portata a termine nella massima regolarità e trasparenza;

alla Società Concessionaria si chiede:

di avere delucidazioni in merito all'avvio delle procedure di stabilizzazione contrattuale di cui in premessa;

se non ritenga opportuno vigilare affinché tali procedure si svolgano nella massima regolarità e trasparenza.

(211/1093)

*RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, nel rinviare anche a quanto emerso dell'audizione del Direttore Risorse Umane della Rai, dott. Felice Ventura tenuta lo scorso 15 gennaio, si forniscono i seguenti elementi informativi.*

*Il tema si inquadra nell'ambito dell'accordo firmato lo scorso 30 luglio tra Rai, Usigrai e Fnsi per stabilizzare la posizione di 250 giornalisti che svolgono attività giornalistica in azienda da tempo e che sono in una situazione contrattuale di precariato. L'accordo prevedeva che una parte di questi professionisti venisse contrattualizzata nella stagione 2020-2021, la restante nella stagione successiva.*

*Il diffondersi dell'epidemia dovuta al Covid-19 ha mutato gli scenari descritti nel corso dell'audizione, imponendo un temporaneo blocco alle procedure di stabilizzazione dei giornalisti, blocco che dura tuttora.*

*In tale quadro, si ritiene che tali procedure possano essere riavviate con la necessaria gradualità, presumibilmente a partire dal prossimo mese di giugno.*

**GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE.** – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:*

lo scorso lunedì 13 aprile Rai Tre ha trasmesso una puntata di *Report* all'interno della quale andava in onda un lungo servizio – peraltro

costituito da materiale girato in gran parte prima dell'esplosione dell'emergenza epidemiologica – sugli allevamenti intensivi di bestiame nella Pianura padana;

il servizio, teso a ricercare ed evidenziare comportamenti irregolari che sarebbero tenuti da alcuni allevatori nello spandimento dei liquami, restituisce un quadro in cui la correttezza delle procedure seguite dalla stragrande maggioranza delle imprese zootecniche non trova spazio e, anzi, si lascia supporre che, tranne poche eccezioni, l'illegalità sia la norma;

dopo aver descritto il contesto nei termini denigratori anzidetti, la trasmissione si concentra sulla ricerca di una correlazione tra le deiezioni animali e tra le polveri sottili PM10 e, soprattutto, tra queste ultime e la diffusione del coronavirus, argomentando nel senso di una causalità diretta tra la forte presenza allevamenti intensivi, suinicoli e bovini, nelle zone più colpite della Lombardia e l'elevato numero di casi di Covid-19 che vi si è registrato;

una presentazione in questi termini costituisce un rilevante danno di immagine per un importante settore dell'economia italiana, con filiere che, anche nell'attuale situazione emergenziale, stanno garantendo la continuità produttiva e rifornendo le famiglie italiane di prodotti nazionali totalmente sicuri, realizzati nel pieno rispetto di tutte le norme ambientali, veterinarie e igienico-sanitarie;

non è accettabile che l'esistenza, in questo come in ogni ambito dell'economia, di comportamenti irregolari, giustamente sanzionati dalle autorità competenti, nel primario interesse della collettività e di chi invece rispetta quelle regole, sia utilizzato per gettare un'ombra su centinaia di aziende zootecniche, pienamente rispettose delle norme, che rappresentano invece un orgoglio dell'Italia e portano alto il nome del nostro Paese nel mondo con prodotti di riconosciuta eccellenza;

che l'affermazione di un collegamento, peraltro tutto da dimostrare, tra l'attività zootecnica e la diffusione del coronavirus ha introdotto un ingiustificato elemento di allarme e preoccupazione, nonché leso ulteriormente l'immagine e la reputazione delle imprese d'allevamento;

che il Servizio pubblico non può rendersi responsabile di un tipo di informazione parziale e tendenziosa come quello descritto e che è perciò necessario un intervento di riequilibrio, nel rispetto dei canoni di equilibrio, completezza e obiettività, nonché della coniugazione del principio di libertà dei propri operatori con quello di responsabilità, secondo quanto stabilito dal Contratto di servizio;

si chiede di sapere:

quali misure intenda intraprendere la Rai per riequilibrare l'informazione parziale che è stata trasmessa sul comparto di eccellenza dell'economia nazionale come quello zootecnico, e in particolare se stia provvedendo a fare rettificare e completare quanto andato in onda lo scorso

13 aprile all'interno di *Report* attraverso uno specifico spazio nell'ambito della stessa trasmissione.

(212/1094)

*RISPOSTA.* – In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalle strutture competenti.

In via preliminare, si osservi che l'inchiesta andata in onda il 13 aprile u.s. nel corso di *Report* nasce da un approfondimento della direttiva «Nitrati» (1991) dell'Unione europea, che – favorendo l'uso di corrette pratiche agricole – mira a proteggere la qualità delle acque in Europa, prevenendo l'inquinamento delle acque sotterranee e superficiali. Tale inquinamento deriva principalmente dai nitrati provenienti dalle attività zootecniche ed in particolare dagli spandimenti fatti sui terreni del liquame prodotto dagli allevamenti intensivi.

Come noto, a novembre 2018 la Commissione Europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, per la non corretta attuazione di alcune disposizioni della Direttiva stessa e la regione Lombardia, per venire incontro alla richiesta dell'Europa, ha diviso le aree delle sue province in base alla vulnerabilità dei terreni e cioè alla loro permeabilità. Poiché la Provincia di Brescia è considerata dalla Regione tra le zone più vulnerabili, tanto che qui è permesso uno spandimento di massimo 170 chili di azoto per ettaro (derivante dai liquami prodotti dagli allevamenti intensivi), l'inchiesta di *Report* si è concentrata principalmente su questo territorio.

In un'ottica di massima trasparenza – e con lo scopo di fare chiarezza sul tema fornendo una informazione quanto più completa ed equilibrata possibile – *Report* ha presentato dati e testimonianze provenienti da più parti, offrendo spazio a punti di vista anche assai diversi tra loro.

In tale quadro non si rileva pertanto un danno di immagine per l'intero settore zootecnico, la cui importanza è fondamentale per l'economia italiana, né si mette in discussione che esistono centinaia di aziende zootecniche, pienamente rispettose delle norme, che rappresentano di fatto un orgoglio dell'Italia nel mondo con prodotti di riconosciuta eccellenza.

In questo periodo così complesso e delicato, è ovvio che si stia studiando il Covid-19 e si stiano cercando le cause della sua diffusione pandemica. Pertanto, la puntata in questione, trattando il tema dell'inquinamento e l'impatto che su di esso hanno gli allevamenti intensivi, ha conseguentemente approfondito alcune ipotesi e studi che stanno valutando una correlazione tra l'inquinamento e la diffusione del coronavirus.

Tutto ciò premesso, è utile ripercorrere i contenuti e gli interventi della puntata del 13 aprile u.s.

Sono stati presentati i risultati dello studio decennale del prof. Marco Bartoli (professore di seconda fascia presso il Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale dell'Università di Parma e Responsabile del laboratorio di ecologia acquatica presso il Podere Ambolana) da cui è emerso che i livelli di azoto trovati sui terreni e

nelle falde della provincia di Brescia oltrepassano i 500 kg per ettaro, eccedendo del triplo le quantità ammissibili.

È stato quindi dato spazio alle repliche da parte della Regione Lombardia, che tramite l'assessore all'agricoltura Fabio Rolfi, ha affermato che: «non è assolutamente vero che conferiamo al terreno più di quello che i cicli culturali in Lombardia assorbono. Tutta l'agricoltura lombarda ha bisogno mediamente di 175mila tonnellate annue di azoto; ne conferiamo circa 125mila» e – invitato dal giornalista a rispondere in particolare sui dati del bresciano – ha detto che «i dati sui campionamenti riguardanti i punti inquinati della falda profonda, della falda superficiale, evidenziano una situazione in gran parte stazionaria in alcuni punti anche in miglioramento. Il dato poi particolarmente significativo è che i punti maggiormente inquinati sono i punti in cui è meno presente l'attività agricola zootecnica intensiva».

Nel corso della puntata sono stati presentati altri dati che sembrano smentire quanto sostenuto dall'assessore Rolfi. Il prof. Bartoli ad esempio sostiene che a valle del lago di Iseo le concentrazioni dei nitrati aumentano in maniera esponenziale, in un tratto in cui non ci sono depuratori, né centri industriali particolari, ma allevamenti intensivi.

E le Guardie ecologiche volontarie, formate proprio dall'ente regionale Lombardia, hanno registrato nel corso degli anni numerose multe per irregolarità nel bresciano dovute all'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, come documentato nel servizio con interviste mirate sia all'attuale presidente di Coldiretti Ettore Prandini, sia ad alcuni allevatori nei campi.

La puntata in questione ha poi trattato dell'impatto degli allevamenti intensivi in pianura padana sull'inquinamento dell'aria con Riccardo de Lauretis (responsabile Ispra per la realizzazione degli inventari nazionali delle emissioni in atmosfera trasmessi nell'ambito delle convenzioni internazionali), il quale ha affermato che gli allevamenti inquinano «ex equo con il trasporto su strada, la combustione della legna dei caminetti e l'attività industriale».

Inoltre, per approfondire il tema dell'impatto degli allevamenti sulla produzione di Pm10 in Lombardia, è stato intervistato Guido Lanzani, responsabile dell'Unità organizzativa qualità dell'aria presso il settore monitoraggio ambientali della direzione centrale dell'Arpa Lombardia, che ha illustrato come i liquami zootecnici nel passaggio dalla stalla, allo stoccaggio fino allo spandimento producono grandi quantità di ammoniaca. Secondo i dati di Arpa, in Lombardia l'85% dell'ammoniaca deriva dai liquami prodotti degli allevamenti e dalle loro analisi l'ammoniaca è uno dei principali fattori per la formazione del Pm10.

Dai dati dell'Arpa è emerso anche che la regione Lombardia per tutto il mese di febbraio ha concesso per ben 7 volte gli spandimenti nella zona del bresciano anche se era in vigore il blocco invernale. Questa circostanza è stata confermata dall'assessore Rolfi, secondo cui «l'obbligo di avere un sessanta giorni standard di divieto di spandimento durante il periodo invernale è qualcosa di ancestrale. La nostra proposta è quella ar-

*rivare allo spandimento a bollettino agrometeorologico, cioè in funzione alle previsioni del tempo».*

*Resta comunque dimostrato dai dati che, nei giorni in cui è stato concesso di spandere, i livelli di Pm10 nell'aria hanno subito uno sforamento.*

*La puntata del 13 aprile ha anche trattato del position paper recentemente pubblicato dalla Società italiana di medicina ambientale in collaborazione con l'Università di Bologna e Bari, evidenziando che si tratta di una teoria allo studio, in cui si ipotizza come il Pm10 abbia aiutato la diffusione del Coronavirus in pianura padana.*

*Il prof. Leonardo Setti – del dipartimento chimica industriale dell'Università di Bologna – sostiene che «della quantità di cellule che noi troviamo sul particolato, il 4% di queste sul Pm10 sono proprio virus .... Lì dove abbiamo avuto i maggiori sforamenti di Pm10 nel mese di febbraio, cioè il mese in cui abbiamo avuto l'espansione della virulenza, statisticamente aumentano le persone contagiate».*

*Sempre in un'ottica di perequazione è stato poi presentato lo studio della Società italiana di aerosol che sostiene invece che «queste conoscenze sono ancora molto limitate e ciò impone di utilizzare la massima cautela».*

*Il conduttore Sigfrido Ranucci ha poi ricordato che un team di ricercatori di Harvard, guidati dall'italiana Francesca Dominici, analizzando 3080 contee negli Stati Uniti ha scoperto che, laddove l'inquinamento è più diffuso, la mortalità per Covid-19 aumenta addirittura del 15%.*

*Su questo studio è stato raccolto il parere del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferrò, il quale ha affermato che «questo è uno studio assolutamente solido, è uno studio che mette in correlazione, come abbiamo detto, l'esposizione a Pm 2,5 negli anni tra il 2000 e il 2016 e va a vedere le aree di diffusione laddove si è verificata mortalità, ma anche diffusione del Covid».*

*In conclusione, occorre sottolineare che questa tematica è di strettissima attualità, tanto che in data 20 aprile una agenzia di AdnKronos informa che l'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iscac) ha appena pubblicato uno studio su 'Atmosphere' in cui analizza «la possibile correlazione tra l'inquinamento dell'aria e la diffusione e la mortalità del Covid-19», evidenziando le conoscenze scientifiche attuali, possibili conclusioni e ambiti di approfondimento.*

*«È plausibile che la già avvenuta esposizione di lungo periodo all'inquinamento atmosferico possa aumentare la vulnerabilità degli esposti al Covid-19 a contrarre, se contagiati, forme più importanti con prognosi gravi. Tuttavia, deve ancora essere stimato il peso dell'inquinamento rispetto ad altri fattori concomitanti e confondenti» evidenziano Daniele Contini e Francesca Costabile dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche di Lecce e Roma, spiegando che lo studio «affronta il problema con due distinte domande, riguardanti una l'influenza dell'esposizione pregressa a inquinamento atmosferico sulla vulnerabilità al Covid-19 e l'altra il meccanismo di trasporto per diffusione in aria senza contatto».*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 6 maggio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 44**

*Presidenza del Presidente*  
MORRA

*Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,50*

**Plenaria**  
**68ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MORRA

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che si è da poco concluso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che ha adottato delibe-

razioni sul prosieguo dei lavori nelle prossime settimane. Si è innanzitutto ritenuto di fare il punto sull'andamento dei Comitati, rispetto ai quali è emersa l'esigenza di dare la precedenza ai lavori di quelli che stanno per ultimare relazioni da sottoporre alla Commissione plenaria. In tal senso, le prossime settimane potranno vedere una ripresa dei due Comitati sulle mafie straniere e sui testimoni e collaboratori di giustizia. Naturalmente, la convocazione delle sedute di tali collegi resta condizionata dall'andamento dell'attività di contrasto all'emergenza sanitaria e dalle misure limitative del contatto sociale. È comunque chiaro che Comitati ormai prossimi alla chiusura dei lavori istruttori, e che non abbiano immediata necessità di procedere a convocare degli auditi, potranno riunirsi con minori difficoltà. Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza aveva già deliberato che entrasse a far parte del novero dei consulenti a tempo limitato e parziale della Commissione il dottor Raffaele Cantone.

È pervenuta altresì la comunicazione del Consiglio superiore della Magistratura che autorizza il collocamento fuori ruolo presso la Commissione della dott.ssa Lina Di Domenico che, pertanto, fin dalla prossima settimana potrà prendere parte ai lavori. Lo stesso Consiglio superiore della Magistratura ha disposto il collocamento fuori ruolo del dottor Roberto Tartaglia quale vice direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Pertanto, avendo già il Ministro disposto con proprio decreto in tal senso, e avendo il dottor Tartaglia preso possesso delle sue nuove funzioni, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che egli possa proseguire a collaborare con la Commissione a tempo parziale, previa formale richiesta al Consiglio Superiore della Magistratura.

**Sull'analisi dei dati pervenuti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sull'accesso all'esecuzione penale esterna di detenuti ai sensi degli artt. 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario**

Il PRESIDENTE comunica che nella giornata odierna è pervenuta ulteriore documentazione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Essa concerne: *a)* il numero totale dei detenuti con il regime di cui all'art. 41-bis e il dato numerico per livello di alta sicurezza e poi per ciascun sottocircuito; *b)* un prospetto circa le località di esecuzione della pena in conseguenza dei provvedimenti di dimissione dei detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis, comma 2, e appartenenti al circuito dell'alta sicurezza; *c)* una prima indicazione numerica delle istanze pendenti, comprensiva di una distinzione tra quelle inerenti l'esecuzione penale esterna di misure cautelari oppure avanzate dagli appellanti o dai ricorrenti, e quelle riguardanti invece detenuti con sentenza di condanna passata in giudicato.

Rammenta che erano già pervenuti alcuni dati inerenti il numero e i nominativi dei soggetti che, a cominciare dal ricorrere dell'emergenza sanitaria hanno ottenuto benefici penitenziari tali da accedere all'esecuzione penale *extra muraria*. Il documento è stato anche acquisito dai mezzi di

stampa che ne hanno divulgato alcuni stralci. Il documento in parola è stato classificato come «Riservato» per la evidente ragione che reca al suo interno traccia di dati sensibili o super sensibili, con particolare riguardo a quelli inerenti lo stato di salute di alcuni detenuti. Al momento, tuttavia, non risultano pubblicati tali elementi di informazione. Invita tutti a prestare la giusta accortezza a questo riguardo e anticipa sin da ora che provvederà a passare a regime di segretezza dei lavori in tutti i casi in cui nominativi di singole persone ristrette, dati inerenti la loro salute, oppure riferimenti a singoli provvedimenti giudiziari contenenti dati personali, verranno citati o nominati nel dibattito odierno. Ricorda, quindi, l'elenco delle richieste trasmesse al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. A tale riguardo, rileva che resta parzialmente pendente la richiesta di ottenere i dati concernenti le istanze avanzate da detenuti rientranti nelle categorie poc' anzi indicate. Per quanto concerne le ulteriori richieste avanzate da parte di più gruppi e tutte volte a far sì che il Ministro della giustizia venga in audizione sia per chiarire quanto sta accadendo sul piano delle cosiddette scarcerazioni, sia per dissipare dubbi e polemiche sorti in seguito alla partecipazione di un componente eletto del Consiglio Superiore della Magistratura e dello stesso Ministro della giustizia ad una trasmissione televisiva, comunica che il Ministro ha dato la sua disponibilità a prendere parte ai lavori di questa Commissione. Ribadisce che l'audizione dell'onorevole Bonafede avrà luogo in questa Commissione di inchiesta dati gli indubbi profili di specifico interesse che gli accadimenti degli ultimi giorni suscitano in relazione alle competenze della Commissione Antimafia e, in particolar modo, alla relazione già delineata sul problema generale del trattamento penale da riservare ai detenuti chiamati a rispondere dei reati di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. A tale riguardo, il Ministro ha trasmesso una lettera di cui dà lettura.

La deputata FERRO, a nome dei Gruppo Fratelli d'Italia, preannuncia la presentazione di una proposta di relazione sul tema dell'accesso all'esecuzione penale esterna, in questa fase di emergenza sanitaria. Ne illustra brevemente i contenuti soffermandosi sui rimedi volti a prevenire gli effetti di vanificazione della lotta al crimine organizzato.

Intervengono i deputati BARTOLOZZI (FI), CANTALAMESSA (Lega), ASCARI (M5S), ORLANDO (PD), MIGLIORINO (M5S), TONELLI (Lega) e PAOLINI (Lega), nonché i senatori GRASSO (Misto-LeU), VITALI (FIBP-UDC), MIRABELLI (PD) ed ENDRIZZI (M5S).

Il PRESIDENTE svolge un intervento conclusivo offrendo chiarimenti e dando conto dell'ordine dei lavori della Commissione per le prossime settimane.

**Sulla declassificazione di atti**

Il PRESIDENTE comunica che si dà per scaduto il termine per proporre opposizione alla pubblicazione dei documenti, circa i quali sono stati raggiunti da apposita informativa persone o enti che hanno partecipato ad audizioni nel corso della XIII Legislatura. Per tale ragione si procederà con i restanti documenti della XIII Legislatura e con quelli del XII Parlamento repubblicano, secondo le deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza.

**Sui consulenti della Commissione**

Il PRESIDENTE comunica che, previa presentazione di analitici schemi di svolgimento di attività consulenziale a progetto, l'Ufficio di Presidenza ha approvato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Regolamento interno, la proposta di conferire un'indennità a favore dell'avvocato Attilio Simeone e al dottor Maurizio Fiasco. I predetti consulenti hanno seguito e istruito i lavori del IV Comitato.

*La seduta termina alle ore 23,10.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 6 maggio 2020

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Eugenio ZOFFILI

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»**

*AUDIZIONI*

**Audizione dell'Ambasciatrice della Confederazione svizzera in Italia, Rita Adam, in merito alle problematiche dei lavoratori transfrontalieri a causa delle limitazioni alla circolazione per l'emergenza COVID-19**

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Rita ADAM, *Ambasciatrice della Confederazione svizzera in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Eugenio ZOFFILI, *presidente*, a più riprese, Piero DE LUCA (*PD*), Flavio DI MURO (*LEGA*) e Filippo Giuseppe PERCONTI (*M5S*).

Rita ADAM, *Ambasciatrice della Confederazione svizzera in Italia*, replica, alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul sistema bancario e finanziario**

Mercoledì 6 maggio 2020

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Carla RUOCCO

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*AUDIZIONI*

**Audizione del dott. Rodolfo Errore, Presidente di Sace, e del dott. Pierfrancesco Latini, Amministratore Delegato di Sace, sulle iniziative della *Task Force* per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria**

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione in videoconferenza del dott. Rodolfo Errore, *Presidente di Sace*, e del dott. Pierfrancesco Latini, *Amministratore Delegato di Sace*, sulle iniziative della *Task Force* per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Rodolfo ERRORE, *Presidente di Sace*, e Pierfrancesco LATINI, *Amministratore Delegato di Sace*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Alberto BAGNAI ((L-SP-PS d'AZ), Daniele PESCO (M5S), Andrea DE BERTOLDI (Fdi), Massimo FERRO (FIBP-UDC), Luciano D'ALFONSO (PD), Rossella ACCOTO (M5S), e i deputati Felice Maurizio D'ETTORE (FI), Claudio MANCINI (PD), ai quali risponde Pierfrancesco LATINI, *Amministratore Delegato di Sace*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando gli auditi dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI





